

CAMERA DEI DEPUTATI N. 658

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA, BIANCO, BORELLINI
GINA, COMPAGNONI, CORBI, DE MARTINO FRANCESCO, DI NARDO, FORA,
GATTI CAPORASO ELENA, GRIFONE, MARILLI, MASSOLA, MICELI, MINASI,
SAMPIETRO GIOVANNI, SANSONE, TARGETTI**

Annunziata il 18 febbraio 1954

Estensione delle disposizioni di legge relative al collocamento nei ruoli speciali transitori al personale già in servizio presso il soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U. N. S. E. A.) ed assunto in servizio non di ruolo in applicazione della legge 22 febbraio 1951, n. 64

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'abolizione dei vincoliannonari e dell'ammasso obbligatorio dei cereali portarono alla graduale smobilitazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U. N. S. E. A.) fino a quando non intervenne la legge 22 febbraio 1951, n. 64, con la quale l'U. N. S. E. A. venne soppresso e posto in liquidazione, mentre il personale da esso dipendente alla data di entrata in vigore della legge stessa (23 febbraio 1951) fu dichiarato cessato dal servizio con la data del 31 marzo 1951.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 64, cioè entro il 25 marzo 1951, il personale ebbe la facoltà di chiedere la cessazione dal servizio oppure la propria assunzione in servizio non di ruolo alle dipendenze dello Stato. In quest'ultimo caso l'accoglimento delle relative domande

venne dall'articolo 7 della suddetta legge n. 64 limitato a tremila unità, ripartite in varia misura tra i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze (Catasto) e del tesoro.

È evidente che, per queste tremila unità assunte *ope legis* in servizio non di ruolo, il relativo rapporto d'impiego si è istituito soltanto dopo l'accoglimento delle rispettive domande di assunzione e, comunque, sempre in epoca posteriore al 25 marzo 1951, data di scadenza del termine per la presentazione delle suddette domande di assunzione. Ne consegue che questi nuovi dipendenti dello Stato, pur appartenendo alla categoria degli impiegati non di ruolo, non possono tuttavia aspirare al collocamento nei ruoli speciali transitori — istituiti appunto per la definitiva sistemazione del personale non di ruolo — in quanto che,

per tale collocamento, la legge richiede la presenza in servizio alla data del 1° maggio 1948 (legge 5 giugno 1951, n. 376, articolo 1, che ha modificato l'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, il quale aveva fissato la presenza in servizio alla data del 7 aprile 1948).

Ora, se si consideri che la legge 5 giugno 1951, n. 376 — che è la legge integrativa e di attuazione dei ruoli speciali transitori, istituiti col decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — è posteriore alla legge 22 febbraio 1951, n. 64 — che è la legge soppressiva dell'U. N. S. E. A. — si deve necessariamente pensare ad una involontaria lacuna della legge n. 376, non potendosi logicamente ritenere che il legislatore, nello stesso momento in cui dettava le disposizioni per la totale e definitiva sistemazione del personale non di ruolo, lasciasse deliberatamente fuori di ogni sistemazione parte di detto personale.

D'altra parte, si deve ancora considerare che la condizione della presenza in servizio venne fissata dal decreto n. 262 alla data del 7 aprile 1948 perché con la stessa data venne altresì disposto il blocco totale delle assunzioni di personale non di ruolo, sicché il legislatore era certo che, richiedendo la condizione della presenza in servizio alla data del 7 aprile 1948, tutto il personale non di ruolo sarebbe stato sistemato e collocato nei ruoli speciali transitori. Chè, anzi, occorre altresì tener presente che, nel periodo intercorrente tra la data del decreto n. 262 (7 aprile 1948) e la data della sua entrata in vigore (1° maggio 1948) e nonostante il divieto da esso sancito, furono effettuate assunzioni di personale non di ruolo che, a stretto rigore, non essendo in servizio alla data suddetta del 7 aprile 1948, non avrebbe potuto essere mai collocato nei ruoli speciali transitori. A sanare questa incresciosa situazione intervenne il legislatore che, emanando la legge integrativa n. 376 del 1951, molto opportunamente spostò la data della presenza in servizio dal 7 aprile 1948 al 1° maggio 1948, dimenticando però che, nel frattempo, era intervenuta la legge di soppressione dell'U. N. S. E. A., in virtù della quale, ed in deroga al divieto sancito dalla legge, era stata disposta l'assunzione in servizio non di ruolo di tremila nuove unità.

In tali condizioni, evidente è la necessità di colmare la lacuna in cui il legislatore è incorso con la legge n. 64 del 1951; e, avuto riguardo al fatto che il personale dell'U. N. S. E. A., pur avendo prestatato servizio presso un ente che dalla legge era stato qualificato « persona giuridica di

diritto pubblico », aveva di fatto assolto ad un servizio di Stato, sembra giusto ed equo che, ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per il collocamento nei ruoli speciali transitori, sia tenuto conto anche del servizio prestato presso l'U. N. S. E. A.

Va poi ricordato che l'articolo 8 della citata legge n. 64 del 1951 stabilì che « al personale dipendente dall'U. N. S. E. A., alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale riveste qualifiche corrispondenti ai gradi X, IX, VIII, VII e VI dell'ordinamento gerarchico statale, in base alla parificazione effettuata con il decreto interministeriale 31 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 6 agosto 1947, e venga assunto alle dipendenze dello Stato in applicazione del precedente articolo 7, spetta, a titolo di assegno personale, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio, la differenza fra il trattamento economico concesso al grado statale corrispondente ed il trattamento economico inerente alla qualifica impiegatizia non di ruolo che sarà ad esso attribuita ».

Non si capisce perché eguale assegno personale non sia stato disposto anche in favore del personale che, con lo stesso decreto interministeriale 31 maggio 1947, venne parificato, ai soli fini del godimento dei miglioramenti economici concessi a tutti i dipendenti pubblici, alle quattro categorie di impiego non di ruolo; ragione per cui riteniamo che sia sommamente equo e giusto eliminare quella sperequazione che si è venuta a creare fra personale proveniente da una stessa amministrazione e che è contraria ad ogni più elementare norma di giustizia.

Ad ovviare a tutti gli inconvenienti lamentati provvede la presente proposta di legge, la quale con l'articolo 1 estende al personale non di ruolo proveniente dal soppresso U. N. S. E. A. le disposizioni di legge relative al collocamento nei ruoli speciali transitori, considerando utile, ai fini della determinazione della prescritta anzianità, anche il periodo di servizio prestato presso il soppresso U. N. S. E. A.

L'articolo 2 estende a tutto il personale che, essendo in servizio presso l'U. N. S. E. A., era stato parificato alle quattro categorie di impiego statale non di ruolo, il beneficio dell'eventuale assegno personale.

L'articolo 3 provvede alla copertura dell'eventuale onere finanziario che, ad ogni modo, non potrà che essere assai modesto, mentre l'articolo 4 stabilisce la data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, si applicano anche al personale che, già dipendente dal soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U. N. S. E. A.), è stato poi assunto alle dipendenze dello Stato in servizio non di ruolo in applicazione dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64.

Il servizio prestato presso il soppresso U. N. S. E. A. è considerato utile ai soli fini del compimento del periodo di servizio richiesto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

La domanda per il collocamento nei ruoli speciali transitori deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qualora l'anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre sei mesi da questa data.

ART. 2.

Al personale già dipendente dall'U. N. S. E. A., il quale, alla data di entrata in vigore della legge 22 febbraio 1951, n. 64, rivestiva qualifiche corrispondenti alle categorie 1^a, 2^a, 3^a e 4^a del personale statale non di ruolo, in base alla parificazione effettuata con il decreto interministeriale 31 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 6 agosto 1947, e sia stato assunto alle dipendenze dello Stato in applicazione dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, spetta, a titolo di assegno personale, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio, e con effetto dalla data di assunzione, la eventuale differenza fra il trattamento economico già goduto presso l'U. N. S. E. A. e quello inerente alla qualifica impiegatizia non di ruolo che è stata ad esso attribuita.

ART. 3.

Alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge si provvede con una parziale

utilizzazione dei residui passivi dei capitoli intestati al pagamento delle retribuzioni del personale e, in mancanza, con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.